

PREMESSO che, su proposta del Sindaco, si rende opportuno apportare allo Statuto Comunale la seguente integrazione e modifica:

- aggiungere, all'articolo 1.ter, la seguente lettera T) **“Tutelare i diritti del consumatore”**;

CONSIDERATO altresì che, essendo l'Amministrazione impegnata nella costituzione di una serie di enti strumentali (Società, Fondazione, ecc.), oltre che far parte di Società ed enti vari, occorre meglio regolamentare la partecipazione del Comune ad Enti, Aziende ed altre istituzioni;

CHE, ai sensi della normativa in vigore, occorre esplicitamente prevedere con una norma statutaria la deroga per la nomina degli Amministratori quali rappresentanti del Comune in associazioni ed enti, specificando che gli stessi vengono vincolati in virtù del mandato elettivo, superando in tal modo il problema dell'incompatibilità, purchè non sussistano specifici conflitti di interesse;

CHE si rende pertanto necessario sostituire il testo dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale con il seguente:

Art. 19

Enti e aziende a partecipazione Comunale

1. Il Consiglio Comunale disciplina la materia dei pubblici servizi in armonia con gli artt. 113 e 113-bis e seguenti del D. Lgs. N. 267/2000.

2. La deliberazione del Consiglio comunale che prevede l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di associazioni ed enti speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività mediante convenzione, deve essere motivata, in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al modello di gestione che il Comune intende adottare per l'erogazione del servizio.

3. Alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000.

4. Possono essere designati rappresentanti del Comune, ai sensi del comma 3 ed in ragione del mandato elettivo, anche gli amministratori del comune. In tali ipotesi, per come previsto dall'art. 67 del D. Lgs. N. 267/2000, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica.

RITENUTO dover attivare la corretta procedura di modifica prevista dal comma 2 dell'art. 28 del vigente Statuto;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. DI PROPORRE formalmente al Consiglio Comunale l'adozione delle seguenti integrazioni e modifiche allo Statuto Comunale:

- aggiungere, all'articolo 1.ter, la seguente lettera T) **“Tutelare i diritti del consumatore”**;
- sostituire il testo dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale con il seguente:

Art. 19

Enti e aziende a partecipazione Comunale

1. Il Consiglio Comunale disciplina la materia dei pubblici servizi in armonia con gli artt. 113 e 113-bis e seguenti del D. Lgs. N. 267/2000.

2. La deliberazione del Consiglio comunale che prevede l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di associazioni ed enti speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività mediante convenzione, deve essere motivata, in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al modello di gestione che il Comune intende adottare per l'erogazione del servizio.

3. Alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000.

4. Possono essere designati rappresentanti del Comune, ai sensi del comma 3 ed in ragione del mandato elettivo, anche gli amministratori del comune. In tali ipotesi, per come previsto dall'art. 67 del D. Lgs. N. 267/2000, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica.

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Consiglieri Comunali, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del vigente Statuto Comunale.

Pareri ai sensi dell' art. 49 - comma 1 - DL.gs 267/2000,
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49 - comma 1 - del DLgs 267/2000;

La sottoscritta Dott.ssa Silvana Sirianni in qualità di Responsabile, esprime parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 08.03.2004

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Silvana Sirianni -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 08/03/2004

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 16/03/2004 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/03/2004 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 26/03/2004

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO